

COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO DEI CONCORSI DELLE PROGRESSIONI VERTICALI STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO

Allegato "A" alla deliberazione G.M. n. 93 del 12/07/2019

TITOLO I

LE PROCEDURE D'ASSUNZIONE

Articolo 1 Principi informatori

- 1. Le procedure di assunzione del personale dipendente devono garantire l'imparzialità, la tempestività e l'economicità di espletamento anche mediante il ricorso all'ausilio di mezzi automatizzati ed a forme di preselezione.
- 2. Tutti i concorrenti hanno diritto di avere in visione gli atti relativi ai concorsi e alle procedure di selezione nonché ad estrarne copia con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento relativo emanato in attuazione della legge regionale del 30 aprile 1991, n. 10.

Articolo 2 Modalità di accesso

- 1. I posti vacanti e disponibili nella dotazione organica sono coperti nel rispetto degli atti di programmazione con le seguenti modalità:
- a) concorso pubblico per titoli ed esami quando sia richiesto un titolo di studio superiore a quello conseguito al termine della scuola dell'obbligo (36 co. 1, lett. a. e art. 36 bis del D.L.vo n. 29 del 1993 e successive modificazioni). Per le stabilizzazioni previste dalla L.R. n. 8/2018 la selezione avverrà con i criteri previsti nel presente Regolamento.
- b) concorso per titoli integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova di idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'art. 35_del n. 165/2001; ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al comma 2 del medesimo articolo (art. 49 L.R. 5 novembre 2004, n. 15);
- C) procedure selettive finalizzate al passaggio dei dipendenti a profili professionali della categoria immediatamente superiore ovvero nell'ambito della medesima categoria dell'ordinamento professionale (art. 4 dell'ordinamento professionale). Le procedure di selezione sono disciplinate, in relazione alle singole categorie professionali dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 2. Il numero ed i profili dei posti da coprire mediante le procedure selettive previste dalla superiore lettera "c)" del precedente comma sono individuati nel provvedimento di programmazione periodica delle assunzioni, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449 del 27.12.1997.
- 3. Le assunzioni obbligatorie sono effettuate per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della normativa vigente, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera a), del presente articolo. In tal caso gli aventi diritto possono coprire la quota di posti loro riservata nei limiti della aliquota prevista.
- 4. Tutte le assunzioni sono subordinate al favorevole esperimento del periodo di prova previsto dalla normativa contrattuale ne! tempo.

Articolo 3

Requisiti generali e speciali

- 1. Possono accedere all'impiego presso l'Amministrazione comunale coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
 - Cittadinanza Italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti agli Stati della

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Febbraio 1994. Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica.

- Idoneità fisica all'impiego, limitatamente alle mansioni specifiche del profilo professionale da ricoprire. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo coloro i quali devono essere assunti in base alta normativa vigente.
- Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro
 che siano stati destituiti ovvero dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
 licenziati per avere conseguito la nomina con frode.
- Età non superiore agli anni 40 per gli appartenenti alla polizia municipale.
- 2. Il presente regolamento stabilisce i titoli di studio e gli eventuali altri requisiti speciali prescritti per i singoli profili professionali.
- **3**. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 4 Bando di concorso

- 1. I concorsi sono indetti con determinazione del responsabile del settore personale.
- 2. Il bando di concorso deve indicare:
 - le modalità di concorso, il numero dei posti, il profilo professionale, la qualifica funzionale, ed il trattamento economico;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
 - la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
 - la votazione minima per il superamento delle prove orali;
 - i requisiti generali e particolari richiesti;
 - i titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza a parità di punteggio finale ed i titoli di merito valutabili;
 - i termini e le modalità della loro presentazione;
 - la data, l'ora, ed il luogo della seduta destinata al sorteggio della Commissione giudicatrice;
 - il termine per la presentazione dei documenti di rito atti a dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti;
 - la modalità di compilazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere;
 - l'obbligo dei concorrenti di presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione e di produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che gli stessi hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di concorso;
 - l'invito ad eventuali concorrenti disabili di dichiarare tale stato e di indicare gli ausili di cui necessitano per l'espletamento delle prove di esame e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi.
- 3. Ai fini della documentazione di stati, fatti e qualità personali dei concorrenti, si applicano le disposizioni secondo la vigente normativa in materia.
- 4. I concorrenti disabili sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione un certificato rilasciato dalla Azienda Sanitaria competente da cui risulti tale stato e dovranno indicare i supporti di cui necessitano per l'espletamento delle prove di esame.

Pubblicità del bando

Il bando di concorso è pubblicato integralmente all'albo pretorio nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet ufficiale del Comune.

Articolo 6

Presentazione delle domande di partecipazione

- 1. Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta semplice debbono essere spedite all'Amministrazione per mezzo di raccomandata A.R. nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella G.U.R.S. La data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro dell'Ufficio postale accettante.
- 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti e del rispetto del termine di presentazione della domanda, previsti dal bando, al momento dell'approvazione della graduatoria.
- 3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - le proprie generalità;
 - il luogo e la data di nascita;
 - il titolo di studio posseduto e gli eventuali altri titoli comprovanti il possesso dei requisiti speciali se richiesti dal bando:
 - il possesso della cittadinanza italiana;
 - l'iscrizione nelle liste elettorali, indicando il relativo comune ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - le eventuali condanne penali riportate; in caso affermativo il concorrente è tenuto a dichiarare le condanne riportate anche se siano intervenuti condono:, amnistia, indulto o perdono giudiziario;
 - i procedimenti penali eventualmente pendenti;
 - le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
 - il possesso della idoneità fisica e l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, se richiesti nel bando.
 - la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazione relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.
- 4. Il candidato deve allegare alla domanda la seguente documentazione in carta libera:
 - i titoli ritenuti utili per la valutazione ai fini della formazione della graduatoria, sulla base delle indicazioni riportate nel bando;
 - il titolo che dà diritto, eventualmente, a precedenza o preferenza ai fini della nomina;
 - la ricevuta dei versamento della tassa di concorso nella misura massima prevista dall'art. 27, co. 6, del D.L. n. 55/83, modificato con l'art. 23 della legge n. 340 del 24.11.2000.
- 5. Il candidato è tenuto a sottoscrivere con nome e cognome la domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.

Articolo 7 Responsabilità

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del_ concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 8

Cumulo di riserve

- 1. Le riserve di posti a concorso, previste da leggi speciali o disposizioni contenute nei contratti di lavoro a favore di particolari categorie di soggetti, non possono complessivamente superare la metà dei posti a concorso;
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Articolo 9

Preferenze a parità di merito

- 1) A parità di merito sono preferiti nella nomina i concorrenti che dimostrino di appartenere, nell'ordine, alle seguenti categorie:
 - 1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5. gli orfani di guerra;
 - 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 8. i feriti in combattimento;
 - 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra;
 - 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio pubblico e privato;
 - 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del Comune;
 - 18. i coniugati e í non coniugati con riguardo ai numero dei figli a carico;.
 - 19. gli invalidi e i mutilati civili;
 - 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- 2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla minore età.

Articolo 10

Riscontro delle domande di ammissione

- 1. Il riscontro delle domande di partecipazione al concorso, ai fini dell'accertamento della loro ammissibilità, è effettuato dopo che la Commissione Giudicatrice avrà provveduto alla formazione della graduatoria.
- 2. Il riscontro consiste nella verifica della conformità al bando di concorso delle domande e dei documenti ad esse allegati, con possibilità di promuovere l'eventuale regolarizzazione assegnando un

- termine, sotto comminatoria di decadenza, nei soli casi di irregolarità formali.
- 3. Nel caso di irregolarità od omissione insanabili o di mancata regolarizzazione nel termine assegnato per le irregolarità sanabili, è disposta la esclusione dal concorso, con la conseguente modifica della graduatoria definitiva.
- 4. Il provvedimento di esclusione dal concorso deve essere notificato al candidato non ammesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

Art. 11 Composizione delle Commissioni giudicatrici

- 1. Per l'assunzione mediante pubblici concorsi per titoli o per esami e titoli le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali, relativi alle materie oggetto delle prove di esame.
- 2. Nei concorsi per soli titoli i componenti devono possedere titoli e qualificazioni professionali coerenti con i titoli professionali, se previsti, oggetto di valutazione,
- 3. Il Presidente della Commissione è eletto dai cinque componenti nel loro seno.
- 4. I componenti delle Commissioni giudicatrici sono scelti mediante sorteggio pubblico dall'Ente tra ali iscritti negli appositi elenchi della provincia di Enna predisposti dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali. In caso di esaurimento si fa ricorso all'Albo Regionale.
- 5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da altro dipendente dell'Ente con qualifica e titolo di studio almeno pari a quello richiesto per il posto messo a concorso, nominato dal Capo Settore Affari Generali.

Art. 12 Sorteggio dei componenti

- 1. La seduta in cui si provvede al sorteggio dei componenti della Commissione è pubblica ed è resa nota mediante indicazione, nello stesso bando di concorso ed in avvisi pubblicati all'Albo Pretorio e nei luoghi più frequentati del Comune della data, dell'ora del luogo in cui tale sorteggio avverrà. In caso di forza maggiore la seduta può essere rinviata ma il rinvio deve essere reso noto per tempo mediante avvisi pubblici.
- 2. Il rinvio va comunicato, almeno cinque giorni prima, a tutti i candidati e dovrà contenere l'indicazione della nuova seduta.
- 3. Il sorteggio viene effettuato dal legale rappresentante dei Comune o da un suo delegato, con l'assistenza del Segretario Comunale o di chi ne esercita le funzioni.
- 4. Prima di procedere al sorteggio il rappresentante legale dell'Ente comunica le qualificazioni professionali dei commissari in relazione al tipo di concorso e in relazione alle materie di esame.
- 5. Il legale rappresentante del Comune che presiede le seduta invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere formalmente quali testimoni all'operazione di sorteggio (che avverrà sempre alla presenza del pubblico), che sottoscriveranno alla fine il relativo verbale.
- 6. Gli stessi verranno preventivamente identificati mediante idoneo documento di riconoscimento In mancanza di pubblico, il Segretario inviterà due dipendenti dell'Amministrazione ad assistere quali testimoni.
- 7. Il sorteggio avverrà secondo le modalità indicate nell'allegato "A" del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 3 febbraio 1992, pubblicato nella G.U..R.S.dell'8 febbraio 1992, n. 8.
- 8. Le modalità prescritte nel precitato allegato nonché gli articoli 6, 7, 8, del relativo Decreto debbono essere letti nella seduta nella quale si procede al sorteggio, prima di iniziarlo.
- 9. Per ciascun componente esperto della Commissione giudicatrice, debbono essere sorteggiati cinque

- nominativi, il primo dei quali sarà il componente effettivo.
- 10. Successivamente si procederà. al sorteggio degli altri quattro componenti che saranno supplenti.
- 11. Tale operazione sarà ripetuta fino alla nomina dei cinque componenti titolari coi relativi supplenti.
- 12. I supplenti subentreranno, nell'ordine di estrazione, in caso di rinunzia o dimissioni o incompatibilità, oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

Art. 13 Comunicazione dell'avvenuto sorteggio

- 1. Esaurite le operazioni di sorteggio di cui al precedente articolo, il Segretario del Comune comunicherà alla Giunta i nominativi dei sorteggiati, con riserva di conferma.
- 2. Entro le ventiquattro ore successive lo stesso Segretario comunicherà al domicilio degli interessati e mediante raccomandata espresso, con avviso di ricevimento, l'avvenuto sorteggio.
- 3. La lettera dovrà contenere le seguenti avvertenze:
 - a. che l'interessato sarà considerato rinunziatario, e quindi sostituito, nel caso non faccia pervenire al Comune formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione:
 - b. che l'incarico è incompatibile con la qualità dì Consigliere o Amministratore dei Comune che ha bandito il concorso;
 - c. che non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali.;
 - d. che l'interessato, per la finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 *non* deve aver subito con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 4. Nella lettera di accettazione gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle superiori lettere b), c) e d) e di non avere rinunciato o di non essersi mai dimessi per due volte da componenti di commissioni giudicatrici quali componenti esperti.

Art. 14 Nomina della Commissione Giudicatrice

- 1. Acquisite le accettazioni degli interessati, le Giunta nomina la Commissione giudicatrice ed il Segretario.
- 2. La nomina deve essere notificata dal rappresentante Legale del Comune agli interessati unitamente all'avviso di convocazione per la seduta di insediamento che dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data della nomina.

Art. 15 Insediamento della commissione

- 1. Il componente più anziano per età presiede la seduta di insediamento fino a nomina del Presidente.
- 2. Prima dell'inizio dei lavori il Segretario annota le esatte generalità dei componenti e verifica che corrispondano ai dati contenuti nell'atto di nomina.
- 3. Dichiarati aperti i lavori si procede alla verifica dei requisiti di ciascun componente che deve essere:
 - a. pubblico funzionario dirigente o direttivo di ruolo da almeno 5 anni rispetto alla data dei decreto assessoriale n. 3 del 31/1/1992 relativo agli elenchi;
 - b. libero professionista con laurea o iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni come calcolati alla precedente lettera a), magistrato a riposo o docente dì ruolo delle università degli studi e delle scuole medie dello Stato di 1° e 2' grado.

- 4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice parenti ed affini tra loro fino ai IV grado civile, e coloro che, nello stesso grado siano parenti o affini di uno dei concorrenti.
- 5. Alla verifica dei requisiti o di eventuali incompatibilità si procede mediante dichiarazioni sostitutive degli interessati..
- 6. Le dichiarazioni, debitamente firmate ed autenticate dal Segretario della Commissione, fanno parte integrante del verbale della seduta.
- 7. I commissari assenti giustificati si insedieranno nella seduta successiva e, se ancora assenti, saranno sostituiti senza indugio. A tale fine sono convocati, in tale seduta, i supplenti.
- 8. Se taluno dei componenti non avesse i requisiti di legge, il presidente provvisorio sospende la seduta e ne dà immediato avviso al Sindaco che dichiara decaduto il componente privo dei requisiti e convoca immediatamente il primo dei supplenti corrispondenti stabilendo la data della nuova seduta della Commissione da tenersi entro e non oltre 10 giorni, salvo i casi di oggettiva e materiale impossibilità.
- 9. La Commissione, verificati i requisiti di tutti i suoi componenti elegge, il Presidente e il vice Presidente.
- 10. Il Presidente eletto assume i poteri e dà inizio alle procedure concorsuali.
- 11. La Commissione prende atto del bando di concorso e di eventuali lavori di altra precedente Commissione giudicatrice dichiarata decaduta che costituiscono fasi procedurali interamente compiute, i cui atti restano pertanto salvi.

Art. 15 Decadenza delle commissioni giudicatrici

- 1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, comunque, devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorso.
- 2. Esse devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto dì nomina.
- 3. Su richiesta motivata dalla Commissione, il termine sopra indicato potrà essere prorogato dalla Giunta per non più di sessanta giorni.
- 4. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti, la Giunta dichiarerà la decadenza della Commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procederà alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice.

Art. 16 Processo verbale delle operazioni concorsuali

- 1. Di ogni seduta della Commissione il Segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
- 2. Il verbale deve essere sottoscritto dai Commissari presenti e dal Segretario.
- 3. Ciascun Commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali, può fare inserire nei medesimi, controfirmandole tutte le osservazioni che ritiene opportuno o il suo eventuale dissenso.
- 4. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegare al verbale.

Art. 17 Numero legale per il valido funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi una. volta insediatesi possono validamente funzionare con l'intervento della metà più uno dei componenti (tre) compreso il Presidente o il vice Presidente.

Art. 18

Funzionamento delle commissioni

- 1. La Commissione, procede, nell'ordine:
- alla presa d'atto, limitatamente ai concorsi per soli titoli, dei criteri generali per la valutazione dei titoli di cui al Decreto dell'Assessore degli EE LL n. 12 del 3/2/1992;
- alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli secondo la tabella riportata nel presente regolamento per i. concorsi per titoli ed esami;
- alle predisposizione delle prove scritte secondo le procedure di cui all'articolo 13 del D.P.Reg. del 3/2/1992:
- alla valutazione dei titoli dichiarati e presentati dai candidati presentatisi alle prove scritte;
- alla valutazione delle prove scritte;
- all'espletamento della prova orale limitatamente agli ammessi e secondo le procedure di cui all'art. 14 del citato D.P.Reg.;
- alla formazione della graduatoria;
- 2. Sono ovviamente omesse le operazioni relative alle prove scritte e orali nei concorsi per soli titoli.
- 3. Non si procede ad assegnare alcun punteggio ai titoli che non consentano una valutazione certa o non abbiano i requisiti per essi previsti dal relativo decreto assessoriale.
- 4. La mancata valutazione di un titolo deve essere motivata e verbalizzata.

Art. 19

Compensi alle commissioni giudicatrici

- 1. Ai componenti, nonché al Segretario della Commissione giudicatrice di cui al presente regolamento, oltre al rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione, se ed in quanto dovute, spetta un compenso pari a quello previsto per i componenti delle Commissioni giudicatrici operanti in seno all'Amministrazione regionale ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della L.R. n. 12/91, nella misura massima vigente ed aggiornata riferita all'anno in cui i lavori sono stati conclusi, fermo restando il disposto di cui al successivo 3 comma.
- 2. Per i concorsi nei quali è prevista la sola prova selettiva il compenso viene ridotto di un quarto.

LE PROVE DI ESAME

Articolo 20

Svolgimento delle prove scritte

- 1.I candidati sono convocati per la prova almeno 20 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento.
- 2.Lo stesso giorno stabilito per la prova e immediatamente prima del suo inizio, la commissione predispone la terna dei temi secondo la procedura di cui all'art. 13 del D,P.Reg. del 3/2/1992 e stabilisce il tempo assegnato per lo svolgimento della stessa.
- **3**.I candidati sono ammessi a sostenere la prova, previa la loro identificazione mediante idoneo documento legale e la presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.
- **4.**La dichiarazione non è necessaria se i candidati hanno già superato l'eventuale prova preliminare per quiz.
- 5. Alla identificazione provvede la commissione o il personale addetto alla vigilanza. Effettuato il sorteggio del tema e gli altri adempimenti previsti da! citato art. 13 D.P.Reg. 3/2/1992, il presidente comunica ai candidati il tempo a disposizione per l'espletamento della prova.
- **6**.Il presidente della commissione deve curare che la collocazione dei concorrenti sia disposta in modo che non possano comunicare tra di loro.
- 7. Prima dell'inizio delle operazioni di sorteggio, il presidente deve far constatare ai concorrenti l'integrità

della chiusura dei tre plichi contenenti i temi e curerà che il candidato deputato al sorteggio sia scelto dagli altri concorrenti.

Articolo 21

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

- 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente ovvero per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
- 2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
- **3.** l candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4. I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
- 4. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono sempre trovarsi nella sala degli esami.

Articolo 22

Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

- 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di uguale colore, di cui una grande (formato ½ protocollo) munita di linguetta staccabile ed una piccola con cartoncino o foglietto bianco.
 - Le buste devono essere di consistenza tale da non consentire la lettura in trasparenza del loro contenuto.
- 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza opporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o a chi ne fa le veci.
- 3. Il presidente della commissione appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
- 4. Al termine di ogni giorno di esame, è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
- 5. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e, comunque non oltre le ventiquattrore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità potranno assistere alle anzidette operazioni.
- 6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova.
- 7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaboratori dei concorrenti.

- 8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati ed i .relativi verbali sono custoditi dal segretario.
- 9. Quando l'esame scritto è costituito da una sola prova la busta di maggior formato dì cui al 1° comma non sarà munita di linguetta e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi .

Articolo 23

Correzione degli elaborati ed ammissione alla prova orale

- 1. La commissione giudicatrice, prima di procedere alla revisione ,degli elaborati, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, da formalizzare nel relativo verbale di seduta, tenendo comunque conto delle previsioni contenute nei successivi commi del presente articolo.
- 2. I plichi contenenti gli elaborati, custoditi dal segretario, sono aperti esclusivamente in presenza della commissione convocata per la correzione, previa verifica delle integrità dei sigilli. La commissione procede prima alla correzione di tutti gli elaborati della prima prova scritta e, quindi, degli elaborati della seconda prova.
 - A tal fine, il presidente apre il plico contenente le buste con gli elaborati e la busta relativa alla prima prova scritta e appone su di essa e su ciascun foglio che v'è contenuto, nonché sulla busta piccola con le generalità del candidato, che deve rimanere chiusa, lo stesso numero di contrassegno.
 - Parimenti chiusa, rimane, in questa fase, la busta contenente il secondo elaborato. Quindi la commissione legge e valuta il tema svolto, assegnando il punteggio in cinquantesimi che viene trascritto dal presidente in lettere ed in cifre, con penna o con matita indelebile, su uno dei fogli dell'elaborato. Allo stesso modo si procede con le altre buste curando che siano numerate come sopra in progressione da 1 a n. _____.
- 3. Non si procederà alla correzione del secondo elaborato scritto se nei primo il candidato non abbia ottenuto il punteggio di almeno 30/50. In questo caso non si procederà nemmeno al riconoscimento del concorrente.
- 4. A conclusione dell'esame e del giudizio degli elaborati relativi ad entrambe le prove scritte si procede al riconoscimento dei concorrenti.
- 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che in presenza di due prove scritte abbiano riportato una media non inferiore a 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.
- 6. L'esame scritto consistente in un'unica prova si intende superato con la votazione non inferiore a 35/50.

Articolo 24 La prova orale - Superamento

- 1. Ultimate le operazioni di correzione delle prove scritte, la commissione formula l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
- 2. I candidati sono convocati per sostenere la prova orale almeno 20 giorni prima mediante lettera raccomandata A.R. contenente la comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.
- 3. La prova orale si svolge nel luogo, ora, giorno e secondo il calendario stabiliti dalla commissione.
- 4. Il candidato impossibilitato per malattia, certificata, a sostenere la prova nel, giorno stabilito, può essere per una volta, ammesso alla prova in una seduta straordinaria d'esami, allo scopo destinata dalla commissione.
- 5. Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna giornata ad essa destinata, la commissione elabora le domande da porre ai candidati. Queste verranno trascritte in appositi fogli ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale. La commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono i concorrenti da esaminare per ogni seduta, più due. Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.. I fogli contenenti le domande verranno inseriti in buste chiuse, non siglate, di uguale colore e dimensione, in maniera che non siano individuabili le domande in esse;,, contenute: Ciascun concorrente al momento della

prova sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale. Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono per costituirne parte, integrante. Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito mediante sorteggio.

- 6. Il candidato che non ottiene il punteggio minimo di 30/50 è escluso dalla graduatoria concorsuale.
- 7. Le sedute destinate alla prova orale sono aperte al pubblico. L'attribuzione del voto avviene in seduta riservata.

PROVE D'ESAME

Categoria D – Profilo Professionale: Istruttore Direttivo Amministrativo

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze politiche o titoli equipollenti.

Materie di Esame:

<u>1^ prova scritta</u> Elaborato o redazione di un atto amministrativo (deliberazione e/o determinazione) inerente lo svolgimento delle mansioni attinenti al profilo professionale da rivestire.

2^ prova scritta Quesiti a risposta sintetica sull'ordinamento degli EE.LL.

prova orale Elementi di diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto privato – Ordinamento degli EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.) normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i.) - legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni e reati contro la pubblica amministrazione.

Categoria D - Profilo Professionale: Istruttore Direttivo Contabile

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio o titolo equipollente.

Materie di Esame:

<u>1^ prova scritta</u> Elaborato o redazione di un atto amministrativo (deliberazione e/o determinazione) inerente lo svolgimento delle mansioni attinenti al profilo professionale da rivestire.

2^ prova scritta Quesiti a risposta sintetica sull'ordinamento degli EE.LL.

prova orale Elementi generali di diritto costituzionale ed amministrativo - Ordinamento degli Enti Locali - Ordinamento finanziario, contabile e tributario degli EE.LL. – Bilancio di previsione, contabilità economica, conto consuntivo e PEG.

Categoria D – Istruttore Direttivo di Vigilanza

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze politiche o titoli equipollenti.

Materie di Esame:

<u>1^ prova scritta</u> Quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto EE.LL., diritto penale e procedura penale, ordinamento degli EE.LL.

2^ prova scritta redazione di un atto e/o elaborato inerente lo svolgimento delle mansioni attinenti al profilo professionale da rivestire.

prova orale Elementi di diritto costituzionale, amministrativo, penale - ordinamento degli EE.LL. - Codice della strada e regolamento attuativo - Normativa in materia di Polizia Municipale.

Categoria D – Profilo Professionale: Istruttore Direttivo Tecnico

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria o Architettura o titoli equipollenti.

<u>Titolo professionale</u>: Abilitazione all'esercizio professionale.

Materie di Esame:

<u>1^ prova scritta</u> Elaborato o redazione di un progetto finalizzato ad accertare la professionalità del candidato con riferimento alle mansioni che il medesimo è chiamato a svolgere sulel materie oggetto di esame.

2^ prova scritta Quesiti a risposta sintetica sulle materie d'esame.

<u>prova orale</u> Elementi di diritto amministrativo e costituzionale – Ordinamento degli EE.LL.– legislazione in materia di lavori pubblici – Codice dei contratti - Normativa sulla sicurezza nei luighi di lavoro e nei cantieri – Espropriazione per pubblica utilità – Legislazione urbanistica nazionale e regionale – Normativa tecnica sulel costruzioni, progettazione e computi opere pubbliche.

Categoria D - Profilo Professionale: Istruttore Direttivo Socio Assistenziale

<u>Titolo di studio:</u> Diploma di laurea conseguito in disciplina appartenente alla classe 6: Scienze del servizio sociale.

<u>Titoli professionale:</u> Abilitazione all'esercizio della professione

Prove di esame:

Prima prova scritta: Elaborato sui principi, metodi e teorie del servizio sociale.

Seconda prova scritta: Psicologia generale e psicologia dell'età evolutiva.

<u>Prova orale</u>: Sociologia e psicologia. Organizzazione dei servizi sociali: Legislazione sociale: Ordinamento degli enti locali.

Categoria professionale C- Profilo Professionale: Istruttore Tecnico

Titolo di studio: Diploma di Geometra

Prove di esame

<u>Prova scritta</u>: Soluzione di un problema tecnico in materia di topografia, costruzioni, stima e contabilità di lavori.

<u>Prova orale</u>: Topografia. Costruzioni. Estimo. Elementi di diritto privato in materia dì proprietà. Ordinamento per gli enti locali. Elementi di ordinamento comunitario.

Categoria professionale C- Profilo Professionale: Agente di Polizia Municipale

Titolo di studio: Diploma di istruzione media superiore

Prove di esame:

Prova scritta: Elementi dì diritto attinenti le funzioni della polizia municipale.

<u>Prova orale:</u> Elementi di diritto penale: parte generale. Elementi di procedura penale, Compiti del servizio di polizia municipale. Ordinamento amministrativo degli enti locali. Elementi di diritto pubblico

Categoria professionale C- Profilo Professionale: Istruttore Informatico

<u>Titolo di studio:</u> Diploma di perito di informatica o diploma di scuola media superiore e corso di formazione informatica legalmente riconosciuto.

Prove di esame:

<u>prova scritta:</u> Tecniche di realizzazione di programmi per elaboratori, linguaggi di programma, algoritmi e diagrammi a blocchi.

<u>Prova orale</u>: Materie della prova scritta, Automazione, Nozioni sull'ordinamento degli enti locali e di contabilità.

Categoria professionale C - Profilo Professionale: Istruttore Amministrativo

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di istruzione media superiore.

Materie di esame

Prova scritta: Quesiti a risposta sintetica sulle materie della prova orale.

<u>Prova orale</u>: Elementi di diritto costituzionale, diritto amministrativo - Ordinamento degli EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.) - Elementi di disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego – Reati contro la pubblica amministrazione.

Categoria professionale C - Profilo Professionale: Istruttore Contabile

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale o diploma equipollente.

Materie di esame

Prova scritta: Quesiti a risposta sintetica sulle materie della prova orale.

<u>Prova orale</u>: - Ordinamento degli EE.LL. (Testo Unico 267/2000 e s.m.i.) – Federalismo Fiscale – Fiscalità locale – Principi inerenti la gestione e la riscossione dei tributi locali e delle entrate locali - Elementi di diritto amministrativo e costituzionale e del rapporto di lavoro del pubblico impiego.

Categoria professionale C - Profilo Professionale: Assistente Educativo d'Infanzia

<u>Titolo di studio</u>: Diploma di maturità magistrale – Diploma di maturità rilasciato dal Liceo Socio-Pedagogico o titolo equipollente ai sensi di legge.

Materie di esame

Prova scritta: Quesiti a risposta sintetica sulle materie di cui alla prova orale.

<u>Prova orale</u>: Normativa nazionale e regionale in materia di servizi per la prima infanzia – Nozioni di psicologia, pedagogia e sociologia con particolare riferimento allo sviluppo psicofisico dei bambini da 0 a 3 anni, alla realtà della famiglia nell'attuale contesto socio culturale, al ruolo dell'educatore nell'ambito dei servizi per la prima infanzia – Igiene generale e alimentazione nei primi anni di vita – Quotidianità al nido ed intenzionalità educativa: la progettazione e la gestione degli interventi educativi, il rapporto con le famiglie e il territorio.

Categoria professionale B - Profilo Professionale: Operatore del traffico

Titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore

Per la valutazione dei titoli si farà riferimento al D.P. Reg. 5 aprile 2005.

L'ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 25

La graduatoria finale e l'assunzione dei vincitori

- 1. La commissione forma la graduatoria di merito dei candidati idonei in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascuno di essi.
- 2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai titoli, alle prove scritte (punteggio medio) e alla prova orale.

- 3. La commissione compila altresì un elenco degli esclusi dalla graduatoria motivando, per ciascuno l'esclusione.
- 4. La graduatoria di merito e l'elenco degli esclusi unitamente a tutti gli atti e i documenti del concorso sono consegnati all'Amministrazione entro tre giorni. L'Amministrazione verifica la regolarità degli atti della procedura concorsuale, i titoli di precedenza e/o preferenza eventualmente prodotti dai candidati in allegato alla domanda e alla luce di tale verifica forma la graduatoria definitiva entro i successivi venti giorni.
- 5. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e sono assunti in prova nel profilo professionale per il quale risultano vincitori. Il termine per l'assunzione del servizio non può essere inferiore a giorni dieci ed è perentorio salvo eventuali proroga per giustificati motivi.
- 6. La presentazione dei documenti relativi al possesso dei requisiti prescritti deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Tale temine può essere incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari. Entro Io stesso termine deve essere, altresì, prodotta la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del D.L.vo n°29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario, deve essere presentata la dichiarazione di opzione per questa Amministrazione. In caso di scorrimento della graduatoria o di sua utilizzazione, il precedente comma è applicato nei confronti degli idonei interessati allo scorrimento o alla utilizzazione.

Articolo 26 Contratto individuale di lavoro

- 1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale che deve essere stipulato in forma scritta prima dell'immissione in servizio ed il cui contenuto deve rispettare le prescrizioni e le clausole previste dal presente regolamento e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo.
- 2. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista dal precedente articolo 25 comma 6 nel termine assegnato l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto ovvero di recedere dal contratto stesso se già stipulato.

Articolo 27

Termine per l'espletamento delle procedure concorsuali

- 1. Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina ovvero della data di consegna al Presidente della commissione dell'esito degli eventuali quiz bilanciati.
- 2. Per quanto attiene la possibilità di proroga del termine anzidetto e la decadenza della commissione si applica l'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1988, n° 2.

Articolo 28 Validità della graduatoria

- 1. La graduatoria rimane valida per tre anni e pertanto, qualora nei trentasei mesi successivi alla sua approvazione si verifichino per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nella dotazione organica di pari categoria e profilo professionale, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.
 - Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.
- 2. Il provvedimento di utilizzazione della graduatoria può essere adottato anche dopo i trentasei mesi, purché la vacanza si sia verificata entro tale termine.

Criteri di Valutazione dei Titoli di Merito nei Pubblici Concorsi

Profili Professionali della categoria D		
1° - Titoli di studio	punti 4,00	
a) Titolo di studio prescritto conseguito con votazione non inferiore a 100/110: per ogni voto, computando come tale anche la lode	punti 0,05	
b) Secondo diploma di laurea equipollente per legge	punti 0,70	
c) Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione in discipline attinenti il titolo di studio prescritto conseguito presso Istituti universitari punti 1,35 per ciascun titolo e fino a due per un totale di	punti 2,70	
2°- Titoli professionali a) Corsi professionali post universitari in materie giuridiche contabili o tecniche di pertinenza dell'attività istituzionale degli enti locali, di durata non inferiore a tre mesi, seguiti da esami finali e gestiti da enti pubblici o privati di notoria ed oggettiva qualificazione, punti 0,05 per ciascun corso e fino a	punti 3,00	
	punti 0,15	
 b) Abilitazione all'esercizio professionale conseguita in relazione al titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso c) idoneità in precedenti concorsi pubblici per soli esami o per titoli ed esami per posti di qualifica o categoria pari o superiore a quello a concorso: punti 0,20 per ciascuna idoneità e fino a d) Pubblicazioni: d.1 - su quotidiani o periodici registrati, concernenti argomenti che riguardano le attività istituzionali degli enti pubblici o argomenti giuridici o tecnici agli stessi pertinenti, punti 0,10 e fino a d.2 - su periodici registrati, a carattere scientifico, di contenuto come sub d.1, per ciascuna punti 0,10 fino a 	punti 0,25	
	punti 0,60	
	punti 0,40	
	punti 0,60	
d.3 – a stampa regolarmente registrate – di contenuto come sub d.1, per ciascuna punti 0,50 e fino a	punti 1,00	
3°- Titoli di servizio I servizi valutabili sono quelli prestati presso enti pubblici, ovvero soggetti privati a) Esperienza lavorativa acquisita, in virtù di rapporti di lavoro con Amministrazioni o enti pubblici, ovvero, con datori di lavoro privati, nell'espletamento di mansioni uguali o attinenti con quelle previste per il posto a concorso, per ogni anno punti escluso il periodo richiesto come requisito di accesso b) Servizio prestato in Uffici per le relazioni con il pubblico, congiunto all'attestazione di merito prevista dall'art. 12, comma 5 ter - del D.Lgs n. 29 del	punti 3,00	
	punti 0,30	
1993, fino a	punti 0,15	

Di due o più servizi contemporanei verrà valutato solo quello che comporta l'attribuzione del maggior punteggio complessivo.

Il servizio militare o civile sostitutivo è valutato come prestato nel profilo professionale a concorso.

In ogni caso, il periodo massimo dei servizi valutabili non può superare, complessivamente, dieci anni.

Il contenuto delle mansioni svolte durante la prestazione del servizio valutabile deve essere uguale, equiparabile o superiore rispetto a quello delle mansioni proprie del posto a concorso.

I periodi di servizio di durata inferiore ad un anno sono valutati in ragione proporzionale mentre i periodi di durata inferiore a 90 giorni sono tra loro cumulabili.

I servizi prestati presso datori di lavoro privati sono valutabili solo se coperti da posizione assicurativa e previdenziale secondo la normativa vigente.

Profili Professionali delle categorie C - B3 - B

1° - Titoli di studio	punti 3,00
a) Titolo di studio prescritto conseguito con votazione	
da 42 a 47	punti 0,50
da 48 a 55	punti 1,00
da 56 a 60	punti 1,50
b) Diploma universitario attinente con le funzioni del posto da ricoprire	punti 0,50
c) Diploma di laurea, Dottorato di ricerca o Diploma di Specializzazione in	
disciplina attinente con le funzioni del posto da ricoprire	punti 1.00

Il punteggio attribuibile ai titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto, si somma al punteggio attribuibile ai titoli di studio superiori.

2°- Titoli professionali	punti 3,00
a) Diploma di specializzazione o perfezionamento conseguito a seguito di esami	
finali in scuole o corsi di durata non inferiore a tre mesi purché idoneo a conferire	
al concorrente un grado di professionalità direttamente utilizzabile nelle mansioni	
del posto da ricoprire : 0,10 per mese e fino a	
	punti 1,20
b) Abilitazioni professionali conseguenti al titolo di studio richiesto o a titolo di studio superiore conseguito in disciplina attinente con le funzioni del posto a	-
concorso	punti 0,50
c) idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami: per posti di qualifica o	
categoria uguale o superiore:	
punti 0,10 ciascuna e fino a	punti 0,30

d) Pubblicazioni:

d.1 - su quotidiani o periodici regolarmente registrati, concernenti argomenti	
che riguardino le attività istituzionali degli enti pubblici o argomenti giuridici	
oppure tecnici agli stessi pertinenti: per ciascuna punti 0,05 e fino a	
	punti 0,20
d.2 - su periodici registrati, a carattere scientifico, di contenuto come sub d.1,	
per ciascuna punti 0,06 fino a	punti 0,24
d.3 – a stampa regolarmente registrate – di contenuto come sub d.1, per	
ciascuna punti 0,18 e fino a	punti 0,36

1 titoli previsti sub a) sono valutabili solo se conseguiti presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o enti legalmente autorizzati dallo Stato o da una Regione.

3°- Titoli di servizio	punti 4,00
a) Esperienza lavorativa acquisita, in virtù di rapporti di lavoro con	
Amministrazioni o enti pubblici, ovvero, con datori di lavoro privati,	
nell'espletamento di mansioni uguali o attinenti con quelle previste per il posto a	
concorso, per ogni anno	punti 0,40
b) Per servizio prestato in Uffici per le relazioni con il pubblico, congiunto	
all'attestazione prevista dall'art. 12, comma 5 ter - del D.Lgs n. 29 del 1993, fino a	
	punti 0,20

I servizi prestati presso datori di lavoro privati sono valutabili se coperti da posizione assicurativa e previdenziale secondo la normativa vigente.

I periodi di servizio inferiori ad un anno si valutano in ragione proporzionale.

I periodi di servizio di durata inferiori a 90 giorni non sono suscettibili di sommatoria tra di loro.

Il contenuto delle mansioni svolte durante la prestazione dei servizi valutabili, deve essere attinente con quello proprio delle mansioni del posto a concorso.

Il servizio militare e quello civile sostitutivo sono valutati come servizi prestati con mansioni proprie ed attinenti.

Di due o più servizi resi contemporaneamente si valuta quello che comporta l'attribuzione del maggior punteggio.

In ogni caso, la durata massima dei servizi valutabili non può essere superiore a dieci anni.

LA PRESELEZIONE MEDIANTE QUIZ

Articolo 29

Le condizioni per la preselezione

- 1. Nei concorsi pubblici per i quali abbiano fatto istanza di partecipazione più di 200 candidati si procederà ad una preselezione mediante quiz concernenti le materie di esame.
- 2. E' ammesso alla prova di esame, in base alla graduatoria della prova preliminare, un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti a concorso.

Articolo 30

Predisposizione dei quiz

- 1. Alla predisposizione dei quiz provvede l'Amministrazione anche avvalendosi della collaborazione di istituto specializzato, secondo le procedure di legge.
- 2. Il contenuto dei quiz dovrà essere attinente con le materie di esame e saranno predisposti in numero da stabilire, di volta in volta, in relazione al profilo professionale dei posti a concorso.
- 3. I quiz dovranno essere formulati in modo chiaro e tale da consentire una risposta univoca ed a struttura essenziale. Essi potranno essere anche a risposta multipla. In tal caso dovranno essere indicate almeno tre risposte, di cui una esatta.
- 4. Nel caso in cui l'amministrazione intenda provvedere direttamente alla predisposizione dei quiz, costituirà apposito gruppo di lavoro, che sarà responsabile di tutte le operazioni relative allo svolgimento della prova preliminare attribuite dal presente regolamento agli esperti dell'istituto specializzato.

Articolo 31

Organizzazione della prova preliminare

- 1. L'amministrazione mette a disposizione della commissione ed il personale necessari per lo svolgimento della prova nonché il materiale le attrezzature ed ogni altro supporto logistico ove non diversamente convenuto con !'Istituto incaricato.
- 2. Dell'assistenza di cui al precedente comma è responsabile il dipendente che esercita le funzioni dirigenziali in materia di gestione dei personale.

Articolo 32

La convocazione della seduta per la prova preliminare

- 1 La commissione giudicatrice previa intesa con l'amministrazione e l'Istituto incaricato dei quiz convoca i candidati per sostenere la prova preliminare.
- 2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prova e l'avvertenza ai candidati a presentarsi muniti di idoneo documento di identità e della dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione nel rispetto dei termini del bando di concorso.
- 3 La prova non potrà svolgersi prima che siano trascorsi 20 giorni dalla convocazione.

Articolo 33

La convenzione per la predisposizione dei quiz

- 1 La convenzione per la predisposizione dei quiz dovrà contenere l'impegno dell'istituto a fornire tutta l'assistenza tecnica in materiale, attrezzature e personale specializzato necessaria allo svolgimento della prova; la verifica delle risposte corrette e la formazione della graduatoria.
- 2 Il sorteggio dei quiz e la prova possono svolgersi mediante l'ausilio di sistemi elettronici.
- In mancanza di sistemi elettronici, al sorteggio dei quiz si provvede secondo metodi idonei a garantirne la segretezza. I quiz sorteggiati saranno riprodotti in appositi fogli per essere distribuiti ai candidati

- con le modalità determinate dalla commissione di concerto con l'istituto incaricato.
- 4 La commissione ed i responsabili dell'istituto garantiranno la massima segretezza dei quiz sorteggiati sino all'inizio della prova.
- A tal fine, i fogli contenenti i quiz sorteggiati vengono chiusi accuratamente in buste anonime, una per ciascun candidato.
- 6 A ciascun candidato, prima della prova, sono consegnati un plico grande, la busta chiusa con i quiz, una busta piccola con un foglio o cartoncino dove dovranno essere trascritte le generalità del candidato.
- in caso di prova mediante sistemi elettronici al posto della busta con il foglio dei quiz sorteggiati verrà consegnata al candidato una busta aperta con il foglio appositamente predisposto per trascrivere le risposte ai quiz.
- 8 I termini ed ogni altra modalità di svolgimento della prova sono stabiliti dalla commissione di concerto con i responsabili dell'istituto in modo da,,-garantire l'anonimato delle risposte date da ciascun candidato fino alla loro verifica per la formulazione della graduatoria.
- Alla correzione dei quiz si provvede in prosecuzione di seduta, alla fine della prova ed in presenza degli stessi candidati in misura non superiore a 20, salvo che oggettive difficoltà tecniche o di tempo non impediscano la prosecuzione della seduta.

Articolo 34

La graduatoria della prova per quiz

- 1. Sulla base delle risposte, il responsabile dell'istituto, sotto la vigilanza della commissione formula la graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova preliminare.
- 2. La graduatoria, sottoscritta dal responsabile dell'istituto e vistata dai commissari è trasmessa a cura del presidente della commissione all'Amministrazione, non più tardi del giorno successivo.
- 3. Entro i successivi 5 giorni, l'Amministrazione dispone l'ammissione alle prove d'esame dei candidati che si sono collocati in graduatoria entro il numero corrispondente a 5 volte i posti messi a concorso.
- 4. A parità di punteggio opera il criterio della minore età e a parità di età l'ulteriore criterio del maggior carico familiare.
- L'elenco degli ammessi è immediatamente comunicato alla commissione d'esame la quale, nei successivi sei mesi dalla comunicazione dovrà ultimare le operazioni concorsuali, salvo la proroga di legge.
- 6. Nella fase preliminare costituita dalla prova mediante quiz, la commissione giudicatrice ha solo poteri di vigilanza secondo l'art. 3 comma 6° della legge regionale, n° 2/88.
- 7. Tutte le attività attribuite al responsabile dell'istituto convenzionato sono riferite al funzionario dell'ente che espleta le funzioni dirigenziali in materia di gestione del personale, nel caso in cui i quiz saranno predisposti direttamente dall'Amministrazione a mezzo di propri esperti.

LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DA INQUADRARE NELLE CATEGORIE PER LE QUALI E'RICHIESTO IL TITOLO DI STUDIO NON SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Articolo 35

Campo di applicazione

1. L'assunzione del personale da inquadrare in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e, ove prescritto, di uno specifico titolo professionale, è effettuata nel rispetto dell'art. 49 della Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15.

2. É fatta salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio degli appartenenti alle categorie protette dalla normativa vigente.

Articolo 36

Modalità della selezione

- Per le assunzioni del personale da inquadrare nelle Categorie professionali per l'accesso ai quali è
 richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo si procede
 mediante concorso per titoli integrato da una prova di idoneità, qualora sia richiesta una specifica
 professionalità.
- 2. Per la formazione della graduatoria di merito si applicano i criteri stabiliti nei D.P.Regione 5 aprile 2005

Articolo 37

Commissione per la selezione

- 1. All'espletamento delle prove selettive ed alla valutazione dei titoli provvede una commissione giudicatrice costituita secondo le previsioni dell'allegato "A"
- 2. Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente nominato dal Sindaco.

Articolo 38

Compensi per la commissione

1. Ai componenti della commissione per la prova selettiva spetta un compenso pari al 25% di quello previsto nel presente regolamento.

Articolo 39

Nomina del personale da assumere

1. Il personale, che ha superato la prova selettiva, o non soggetto a tale prova , è immesso in servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro, con riserva di accertamento dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 e dell'art. 95 del presente regolamento, che trova applicazione anche per quanto riguarda le modalità ed i termini di presentazione della documentazione di rito.

Articolo 40 Norma di rinvio

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si applicano le norme contenute nell'art'art: 49 della legge regionale 5 aprile 2005 e le relative disposizioni di attuazione, che regolano le procedure di assunzione, tramite gli uffici del lavoro, da parte dello Stato e degli enti pubblici.

TITOLO 2

CONCORSI INTERNI

Art. 1

Commissione giudicatrice

- 1. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative ai concorsi interni sono composte dal Segretario Comunale, il quale assume le funzioni di Presidente, dal Capo Settore Responsabile del Personale e da altro Capo Settore nominato dal Sindaco, sempre che gli stessi non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione, non siano rappresentanti sindacali e non ricoprano cariche politiche e sindacali.
- 2. Un dipendente dell'Ente di Categoria "C" sarà nominato dal Capo Settore Affari Generali a far parte della Commissione in qualità di Segretario;
- 3. I componenti della commissione esaminatrice devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella propria dei posti a concorso.
- 4. Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e dell'altro genere, in conformità dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. Nel caso in cui la presidenza della commissione non possa essere attribuita con il criterio di cui al comma 1, la relativa funzione può essere svolta da altro Capo settore dell'Ente.
- 6. Possono essere nominati anche componenti supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro soprawenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
- 7. La commissione, per l'espletamento delle operazioni preliminari alle prove nonché per l'attività di vigilanza nel corso delle stesse, può avvalersi del personale dipendente del comune.
- 8. Ai concorsi interni ed alle verticalizzazioni per la copertura dei posti messi a concorso hanno acceso, prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, i dipendenti che siano inquadrati nella Categoria immediatamente inferiore ed abbiano però acquisito professionalità esclusivamente all'interno del Comune e che abbiano prestato servizio in detta qualifica per almeno tre anni.

Art 2

Pubblicità dei concorsi interni

- 1. Il bando del concorso interno, delle verticalizzazioni e della stabilizzazione approvato dalla Giunta, resterà affissa fino alla scadenza del termine, all'Albo dell'Ente, sul sito istituzionale e in altri luoghi pubblici degli uffici comunali.
- 2. Fermo restando quanto disposto al successivo articolo, il bando, deve indicare quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 Domande di partecipazione

 La domanda di partecipazione, resa su carta libera, va sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o inviata a mezzo Raccomandata AR del servizio postale entro e non oltre la data di scadenza indicata nel bando. La Presentazione o l'invio della domanda di partecipazione oltre il termine indicato nel bando comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.

- 2. La domanda deve contenere oltre le generalità complete dell'istante, la qualifica in atto rivestita e l'ufficio presso cui presta servizio. Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di partecipazione e i titoli di merito posseduti.
- 3. I titoli di merito devono essere allegati alla domanda.
- 4. Il possesso dei requisiti di partecipazione è accertato d'ufficio dall'Amministrazione in funzione dell'ammissione dei candidati al concorso.
- 5. E' facoltà del candidato indicare i titoli la cui documentazione fosse agli atti dell'Amministrazione,

Art. 4 Valutazione titoli

I titoli che concorrono alla formazione delle graduazione di merito per i concorsi interni per soli titoli sono: i titoli di studio, i titoli professionali e l'anzianità di servizio prestato nell'Ente con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente, al 40%, al 20% ed al 40%.

TITOLI DI STUDIO

- 1. Il punteggio spettante al titolo di studio (40 punti su base 100) è così attribuito:
 - a) Nei concorsi a posti per cui accesso è richiesta la Laurea:
 - 25 punti per il titolo richiesto
 - 10 punti per altro titolo equivalente
 - 5 punti per il dottorato

Il punteggio spettante al titolo di studio accademico è così attribuito

- 2,00 punti per il possesso;
- 0,50 punti per ogni punto superiore al 66/110
- 1,00 punti per la lode.

Altro titolo equivalente (laurea):

- 1.000 punto per il possesso;
- 0,186 punti per ogni punto superiore al 66/110;
- 0,816 punti per la lode,

Nei concorsi a posti per cui accesso è richiesto il diploma di secondo grado:

- 25 punti per il titolo richiesto;
- 8 punti per i titolo di studio superiore;
- 7 punti per altro diploma equivalente,

Il punteggio spettante al diploma richiesto (25 punti) è così attribuito:

- 2,00 punti per il possesso;
- 1,50 punti per ogni voto superiore a 36/60 e fino e 42/60
- 0,75 punti per ogni voto superiore a 42/60 e fino a 59/60
- 1,25 punti per il 60/60

i superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Il punteggio spettante ad altro titolo di studio equivalente a quello richiesto (7punti) è così attribuito:

- 1,00 punto per il possesso;
- 0,25 punti per ogni voto superiore a 36/60.

Per il titolo di studio superiore e quello richiesto(8 punti) vengono attribuiti i seguenti punteggi:

- 2,000 punti per il possesso;
- 0,130 punti per ogni punto superiore al 66/110

TITOLI PROFESSIONALI

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di 20 punti su base 100 (20%).

Essi sono:

- a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso Enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno Tino ad un massimo di 4 punti.
- b) abilitazioni professionali per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: 2 punti ciascuna fino ad un massimo di 4 punti.
- c) sono valutabili le abilitazioni conseguite per esame ed dopo lì conseguimento del titolo di studio
- d) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato e della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiore a mesi 2 :

0,20 per ogni mese fino ad un massimo di 2 punti.

- e) pubblicazioni a stampa regolarmente re^gistrate: punti 0,50 fino ad un massimo di 2 punti;
- f) pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati punti 0,10 fino ad un massimo di 1 punto;
- g) pubblicazioni a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di 2 punti il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività. dell'Ente,
- h) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, relativi a posti richiedenti titoli di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di tre punti; relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di 2 punti.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di Laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di 5 punti.

ANZIANITA DI SERVIZIO

punteggio spettante al servizio prestato in qualifica inferiori per un massimo di 40 punti su base 100 e così attribuito:

- $0,\!180$ per ogni mese di servizio prestato in qualifica immediatamente inferiore (pari a $2,\!16$ punti per ogni anno) e $0,\!05$ punti per ogni mese di servizio prestato in qualifica ulteriormente inferiore ($0,\!6$ annuo)
- 0,2 punti per ogni mese di servizio prestato in qualifica dello stesso livello del posto messo in concorso o superiore (2,4 annuo)

L'anzianità necessaria come requisito di accesso ai posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

A parità di punteggio è preferito in graduatone li concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M, 18 settembre 1937, n.392. In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di maggiore età.

<u>La graduatoria sarà integrata da una prova con test attitudinali su argomenti attinenti gli aspetti pratico-</u> operativi delle attribuzioni proprie della posizione categoriale .

La prova si intende superata ove i candidati abbiano raggiunto il punteggio minimo di 18/____.

TITOLO 3 PROGRESSIONI VERTICALI

Art.1

Commissione giudicatrice

- 9. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative alle progressioni verticali sono composte dal Segretario Comunale, il quale assume le funzioni di Presidente, dal Capo Settore Responsabile del Personale e da altro Capo Settore nominato dal Sindaco, sempre che gli stessi non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione, non siano rappresentanti sindacali e non ricoprano cariche politiche e sindacali.
- 10. Un dipendente dell'Ente di Categoria "C" sarà nominato dal Capo Settore Affari Generali a far parte della Commissione in qualità di Segretario;
- 11. I componenti della commissione esaminatrice devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella propria dei posti a concorso.
- 12. Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e dell'altro genere, in conformità dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 13. Nel caso in cui la presidenza della commissione non possa essere attribuita con il criterio di cui al comma 1, la relativa funzione può essere svolta da altro Capo settore dell'Ente.
- 14. Possono essere nominati anche componenti supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro soprawenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
- 15. La commissione, per l'espletamento delle operazioni preliminari alle prove nonché per l'attività di vigilanza nel corso delle stesse, può avvalersi del personale dipendente del comune.

Art 2 Pubblicità alle progressioni verticali

- 3. Il bando del concorso interno, delle verticalizzazioni e della stabilizzazione approvato dalla Giunta, resterà affissa fino alla scadenza del termine, all'Albo dell'Ente, sul sito istituzionale e in altri luoghi pubblici degli uffici comunali.
- 4. Fermo restando quanto disposto al successivo articolo, il bando, deve indicare quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 Domande di partecipazione

- 6. La domanda di partecipazione, resa su carta libera, va sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o inviata a mezzo Raccomandata AR del servizio postale entro e non oltre la data di scadenza indicata nel bando. La Presentazione o l'invio della domanda di partecipazione oltre il termine indicato nel bando comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.
- 7. La domanda deve contenere oltre le generalità complete dell'istante, la qualifica in atto rivestita e l'ufficio presso cui presta servizio. Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di partecipazione e i titoli di merito posseduti.
- 8. I titoli di merito devono essere allegati alla domanda.

- 9. Il possesso dei requisiti di partecipazione è accertato d'ufficio dall'Amministrazione in funzione dell'ammissione dei candidati al concorso.
- 10. E' facoltà del candidato indicare i titoli la cui documentazione fosse agli atti dell'Amministrazione;

Art. 4

Requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni per le progressioni verticali

Per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale B1:

- 1. Licenza scuola dell'obbligo, patente di guida;
- 2. tre anni di anzianità di servizio nella categoria "A";

Per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale B3;

- 1. Licenza scuola dell'obbligo, patente di guida;
- 2. due anni di anzianità di servizio in profili scritti alla categoria "B1"

Oppure

- 1. Licenza scuola dell'obbligo, patente;
- 2. cinque anni di anzianità di servizio nella categoria "A"

Per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale di Cat. C

1. due anni di anzianità di servizio nella posizione "B3" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Oppure

1. cinque anni nella posizione iniziale "B1" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale di Cat D

1. Due anni di anzianità di servizio nella categoria "C" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 5 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione concernenti la selezione interna finalizzata alla progressione verticale sono determinati nel modo seguente:

BASE punti 100, così distribuiti:

- Punti 60/100 secondo il D. Ass.le 03/02/92:

verranno valutati esclusivamente i titoli di cui al D. Ass.le 03/02/92 e precisamente:

- 1. Titoli di studio; 2. Titoli professionali; 3. Servizi prestati in Enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente al 30% al 10% al 20%;
 - Punti 10/100 valutazione complessiva del curriculum professionale
 - Punti 30/100 test attitudinale

Art. 6

1. Il punteggio spettante al titolo di studio (30 punti su base 100) è così attribuito:

- a) nei concorsi a posti per il cui accesso richiesta la laurea:
- punti 24 al titolo di studio richiesto;
- punti 6 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;
- b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:
- punti 24 per il diploma richiesto;
- punti 3 per altro diploma equivalente;
- punti 3 per il titolo di studio superiore.
- 2. Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 24 punti è così attribuito:
- 0,45 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,35 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 0,70 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (6 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

- 3. Il punteggio spettante, al diploma richiesto (24 punti) e così attribuito:
- 0,83 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
- 0,60 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
- 0,48 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agii altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (3 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 3) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Art. 7

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 8

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art.2 (10% = punti 10).

Essi sono:

- a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;
- b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 1 ciascuna fino al massimo di punti 2.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

- c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,05 fino ad un massimo di punti 1.
- d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

- punti 0,05 ciascuna fino ad un massimo di punti 0,50
- pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1 Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'Ente;
- e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
 - relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 0,75 fino ad un massimo di punti 1,50;

- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1. Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2,50.

Art. 9

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 2 (20% = punti 20), è così distribuito:

- a) servizi prestati nella Categoria professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;
- b) servizi prestati nella Categoria corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Art. 10

Punti 10/100 valutazione del Curriculum professionale

Scarso e/o non attinente al ruolo da ricoprire	punti 0
Buono e attinente al ruolo da ricoprire	da 2 a 6
Ottimo e attinente al ruolo da ricoprire	da 8 a 10

Art.11

<u>Punti 30/100 test attitudinale su argomenti attinenti gli aspetti pratico-operativi delle attribuzioni proprie</u> della posizione categoriale

La prova si intende superata ove i candidati abbiano raggiunto il punteggio minimo di 18.

Art 12

A parità di punteggio in graduatoria, ha precedenza il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio nel profilo immediatamente inferiore del posto cui si concorre e ad ulteriore parità, si considera il più anziano di età.

TITOLO 4

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI

Le disposizioni di cui al presente articolo sono da intendersi quali procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati all' articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

Art.1

Commissione giudicatrice

- 1 La commissione per le procedure relative alle stabilizzazione dei precari, sono composte dal Segretario Comunale, il quale assume le funzioni di Presidente, dal Capo Settore Responsabile del Personale e da altro Capo Settore nominato dal Capo Settore Affari Generali, sempre che gli stessi non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione, non siano rappresentanti sindacali e non ricoprano cariche politiche e sindacali.
- **2** Un dipendente dell'Ente di Categoria "C" sarà nominato dal Capo Settore Affari Generali a far parte della Commissione in qualità di Segretario;
- **3** I componenti della commissione esaminatrice devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella propria dei posti a concorso.
- **4** Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e dell'altro genere, in conformità dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **5** Nel caso in cui la presidenza della commissione non possa essere attribuita con il criterio di cui al comma 1, la relativa funzione può essere svolta da altro Capo settore dell'Ente.
- **6** Possono essere nominati anche componenti supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
- 7 La commissione, verificata l'ammissibilità dei concorrenti, ne esaminerà i titoli attribuendo la relativa valutazione secondo quando stabilito nei successivi articoli.
- **8** La Commissione, successivamente fisserà data, ora e luogo in cui si terrà la prova relativa al colloquio. Il calendario per l'espletamento del colloquio, fissato dalla Commissione, dovrà essere pubblicato all'Albo dell'Ente e comunicato agli interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita fissata per lo svolgimento della prova.

Art.2 Pubblicità della selezione

- 1 Il bando di selezione per la formazione della graduatoria relativa alla stabilizzazione resterà affisso fino alla scadenza del termine, all'Albo dell'Ente, sul sito istituzionale e in altri luoghi pubblici degli uffici comunali.
- 2 Fermo restando quanto disposto al successivo articolo, il bando, deve indicare quanto disposto dal presente regolamento

Art.3 Domande di partecipazione

- 1 La domanda di partecipazione, resa su carta libera, va sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o inviata a mezzo Raccomandata AR del servizio postale entro e non oltre la data di scadenza indicata nel bando.
- 2 La Presentazione o l'invio della domanda di partecipazione oltre il termine indicato nel bando comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.
- **3** La domanda deve contenere oltre le generalità complete dell'istante, la qualifica in atto rivestita e l'ufficio presso cui presta servizio. Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di partecipazione e i titoli di merito posseduti.
- 4I titoli di merito devono essere allegati alla domanda.
- 5 Il possesso dei requisiti di partecipazione è accertato d'ufficio dall'Amministrazione in funzione dell'ammissione dei candidati al concorso.
- 6 E' facoltà del candidato indicare i titoli la cui documentazione fosse agli atti dell'Amministrazione:

Art.4 Criteri per la stabilizzazione personale precario

- **1.** Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della L.R. n. 5/2014.
- **2.** Sono destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part time) i lavoratori in servizio presso questo Comune, che siano già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nello stesso profilo professionale e nella stessa categoria dei posti da ricoprire in possesso dei requisiti ai sensi dell'art.20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e precisamente:
- a) risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- c) per i quali la Regione Siciliana già corrisponde e garantisce il contributo per la copertura del fabbisogno finanziario dell'ente utilizzatore, alla data di approvazione dell'atto.
- 3. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato prima dell'immissione in servizio.
- c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
- d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico, per il personale precario appartenente alla Cat. B e il diploma di scuola media superiore per la stabilizzazione del personale appartenente alla Cat. C;

- e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, che devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e s.m.i.
- **4.** I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
- **5.** Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina sono disciplinate nel precedente art. 5 del presente regolamento.
- **6.** Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio: l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al a) bando di selezione;
- b)la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- c)la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d)la mancanza dei requisiti richiesti dall'apposito avviso;
- **7.** Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

ART. 5

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria B

- **1.** La stabilizzazione di personale precario appartenente alle categorie B, per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art.20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016 e s.m.i, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione pubblica interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017.
- 2. La graduatoria di merito sarà redatta mediante una valutazione per soli titoli.
- **3.** Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.
- **4.** I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.
- **5.** Ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., è possibile produrre, in luogo dei titoli posseduti, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

6. In riferimento a quanto indicato al punto 3, i titoli o le eventuali dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione

Le graduatorie saranno formulate tenendo conto del punteggio dei titoli posseduti dal candidato sommate al punteggio ottenuto nella prova pratica e/o nel colloquio.

Le graduatorie dovranno essere distinte per Categoria (A - B -C).

La valutazione dei titoli avverrà secondo i criteri generali per la valutazione dei titoli di cui al Decreto dell'Assessore degli EE LL n. 12 del 3/2/1992;

Art.6

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale di categoria C

- **1.** La stabilizzazione di personale precario appartenente alla categoria C, per le quali è richiesto il requisito del diploma di scuola media superiore attinente al profilo professionale da coprire, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, attraverso una selezione pubblica interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017.
- 2. La selezione sarà espletata tramite procedure concorsuali per titoli e colloquio;
- a) I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
- titoli di studio, titoli professionali e servizi prestati in enti pubblici.

L'assegnazione dei relativi punteggi ai titoli presentati da ciascun candidato sarà effettuato in conformità ai criteri previsti dal Decreto dell'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana del 3/2/1992 e ss.mm.ii.

Non si procede all'assegnazione di alcun punteggio ai titoli che non consentono una valutazione certa o non abbiano i requisiti previsti.

Ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., è possibile produrre, in luogo dei titoli posseduti, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

In riferimento a quanto indicato sopra i titoli o le eventuali dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.

b) Il colloquio verterà su Elementi sull' Organizzazione e l'Ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento ai Servizi Locali;

La valutazione del colloquio sarà espressa dalla Commissione in sessantesimi e la prova si intende superata se il candidato ha ottenuto il punteggio di almeno 42/60.

3) La graduatoria sarà formulata e definita in centesimi sommando il punteggio attribuito ai titoli prodotti dal candidato (max 40 punti) ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

ART.7 Approvazione graduatorie di merito

- **1.** Esaminati gli atti trasmessi dalla Commissione, qualora il Responsabile di Settore/ Servizio Gestione Risorse Umane riscontri delle irregolarità, procede come segue:
- se l'irregolarità consiste in un errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione

- a) dei criteri definiti dalla Commissione, tale, cioè, da apparire ad evidenza errore di esecuzione, procede direttamente, con apposita determinazione, alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;
- b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero, quando si rilevi palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione, con invito al Presidente di riconvocarla, entro dieci giorni, perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito;
- c) qualora il Presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale del Responsabile del Settore/servizio Gestione Risorse Umane, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni selettive viziate e, conseguentemente, alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni di selezione a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria;
- **d**)Il Responsabile del Settore Risorse Umane provvede all'approvazione delle operazioni di selezione sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione;
- **e**) La graduatoria di cui al precedente comma è pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi oltre che in amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.

Disposizione finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.